



Università degli Studi di Messina

Deliberazione del Senato Accademico Seduta del 18 dicembre 2014

II – REGOLAMENTO RELATIVO ALLE PROCEDURE DI NOMINA ED AI COMPITI DEI CULTORI DELLA MATERIA.

L'anno 2014, il giorno 18 del mese di dicembre, alle ore 9,30 e seguenti, presso la Sede dell'Università degli Studi di Messina e nella consueta sala delle adunanze degli organi collegiali si è riunito il Senato Accademico dell'Università nominato con D.R. 9 agosto 2013 n.2085 e con D.R. 15 gennaio 2013 n.126 con l'intervento dei Sigg.ri

1.	Prof. Navarra	Pietro	Presidente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
2.	Prof. Cordasco	Giancarlo	Componente	Presente <input type="checkbox"/>	Assente X
3.	Prof. Cucinotta	Domenico	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
4.	Prof. D'Andrea	Antonino	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
5.	Prof. De Vero	Giancarlo	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
6.	Prof. Grassi	Giovanni	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
7.	Prof. Maisano	Giacomo	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
8.	Prof. Moschella	Giovanni	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
9.	Prof. Pennisi	Antonino	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
10.	Prof.ssa Zappalà	Maria	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
11.	Prof. Fera	Vincenzo	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
12.	Prof. Galletti	Francesco	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
13.	Prof. Neri	Fortunato	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
14.	Prof. Pulejo	Luisa	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
15.	Prof. Abbate	Francesco	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
16.	Prof. Calabrò	Maria Luisa	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
17.	Prof. Lo Paro	Giuseppe	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
18.	Prof. Puccio	Luigia	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
19.	Prof. Chiara	Luigi	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
20.	Prof. Ingratoci Scorciapino	Cinzia	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
21.	Prof. Rossi	Luigi	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
22.	Sig. Alessandrino	Angelo	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
23.	Dott. Fallico	Maurizio	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
24.	Sig. Recupero	Mario	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
25.	Dott. Mancuso	Filadelfio	Componente	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>

Risultano, altresì, presenti:

1.	Prof. De Domenico	Francesco	Direttore generale	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>
2.	Prof. Scribano	Emanuele	Prorettore vicario	Presente X	Assente <input type="checkbox"/>

Presiede il Magnifico Rettore Prof. Pietro Navarra.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Il Senato Accademico dell'Università degli Studi di Messina, concluso il dibattito come da separato verbale,

Vista la proposta di delibera concernente l'oggetto, sulla quale relaziona il Prof. Giovanni Grassi;

Preso atto del visto di regolarità tecnica e di legittimità apposto dal Dirigente della struttura proponente, come da allegata proposta di deliberazione;

Visto l'art. 2 della L. 30 dicembre 2010, n. 240;

Visti gli artt. 10 e 14 dello Statuto dell'Ateneo emanato con D.R. del 14 maggio 2012, n. 1244, pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie generale – 19 maggio 2012, n. 116;

All'unanimità dei voti resi nelle forme di legge, in accoglimento della proposta in oggetto specificata che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale con i seguenti emendamenti:
 - all'art. 3, comma 1, dopo la parola "*docente*", le parole "*di ruolo*" sono soppresse e la parola "*nel*" è sostituita dalla seguente: "*del*" e, alla fine del comma, sono aggiunte le seguenti parole: "*o, nel caso di lettori di lingua madre straniera, anche dal Direttore del Dipartimento*";
 - all'art. 3, comma 6, la seguente proposta di integrazione da inserire alla fine del comma: "*salvo motivate esigenze di numerosità degli esami*" non è accolta.

Allegato Regolamento emendato.



REGOLAMENTO RELATIVO ALLE PROCEDURE DI NOMINA ED AI COMPITI DEI CULTORI DELLA MATERIA

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento di nomina dei Cultori della materia ed i compiti cui gli stessi possono essere ammessi, da individuarsi in via esclusiva nella partecipazione alle commissioni di esame a norma dell'art. 22, comma 6, del regolamento didattico di Ateneo.

Articolo 2 Funzioni del Cultore della materia

1. Sono "Cultori della materia" studiosi e/o esperti, non appartenenti ai ruoli del personale universitario docente e ricercatore, che abbiano acquisito adeguata qualificazione scientifica e didattica in una disciplina determinata e possano, in ragione di ciò, essere ammessi a far parte delle commissioni per gli esami di profitto della predetta disciplina e/o di discipline che ricadono nel medesimo settore scientifico-disciplinare.

2. Lo svolgimento delle attività connesse alla qualifica di Cultore della materia è realizzato esclusivamente su base volontaria e non dà diritto ad alcun compenso né a pretese di diverso tipo nei confronti dell'Università di Messina, né costituisce titolo per l'accesso a diverse funzioni e/o ai ruoli in ambito universitario.

Articolo 3 Procedura di conferimento della qualifica di Cultore della materia

1. La proposta di conferimento della qualifica di Cultore della materia, motivata e sottoscritta, è presentata da un docente [xxx] del settore scientifico-disciplinare con l'indicazione della disciplina, appartenente a quel settore, per la quale il Cultore intende svolgere la propria attività, **o, nel caso di lettori di lingua madre straniera anche dal Direttore del Dipartimento.**

2. La proposta è presentata al Consiglio di Corso di Studio presso il quale afferisce il docente proponente, entro il mese di maggio di ciascun anno accademico. Il Consiglio di Corso di Studio esprime parere motivato sul profilo scientifico del candidato entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Alla proposta è allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

a) una dichiarazione di disponibilità, rilasciata dall'interessato in cui lo stesso attesti:

- di possedere i requisiti previsti dal successivo art. 4;
- di non intrattenere rapporti di collaborazione di qualunque natura con istituzioni o enti extra-universitari che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari;
- di aver preso visione del presente Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte.

b) la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 4;

c) il *curriculum vitae* dell'interessato, che illustri la formazione scientifica, le esperienze professionali, i titoli didattici e/o scientifici posseduti;

d) l'elenco di eventuali pubblicazioni;

e) ogni altra documentazione che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione della qualificazione scientifica e didattica posseduta.

4. La proposta di attribuzione della qualifica di Cultore della materia è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, previo parere favorevole del Consiglio di Corso di Studio, entro il mese di settembre di ciascun anno accademico, e sottoposta all'approvazione del Senato Accademico. L'elenco dei Cultori della materia di ogni Dipartimento è tenuto dal Direttore dello stesso, che provvede altresì ad aggiornarlo.
5. Nell'assumere le proprie motivate determinazioni, il Consiglio di Dipartimento tiene comunque conto del fabbisogno di cultori della materia in relazione al numero di esami ed alla disponibilità di personale docente per quella disciplina.
6. Il numero massimo di cultori dei quali ciascun Dipartimento può proporre la nomina non può essere superiore di una unità per ciascuna commissione di esame [xxx].

Articolo 4

Requisiti per il conferimento della qualifica di Cultore della materia

1. Possono conseguire la qualifica di Cultore della materia coloro che, al momento della presentazione della proposta di cui all'art. 3 del presente regolamento, posseggono almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) frequentino un corso di dottorato di ricerca o abbiano conseguito, in Italia o all'estero, il titolo di dottore di ricerca (o titolo equivalente) in ambito congruente con il settore scientifico disciplinare indicato nella proposta;
 - b) siano titolari di un assegno di ricerca o abbiano fruito di un assegno di ricerca, almeno biennale, in ambito congruente con il settore scientifico disciplinare indicato nella proposta;
 - c) siano stati ammessi ad una scuola di specializzazione medica;
 - d) appartengano ai ruoli dirigenziali o del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, o dell'Azienda Ospedaliera Universitaria, a condizione che abbiano conseguito, da non meno di cinque anni, la laurea magistrale, o equivalente, nell'area in cui ricade la disciplina per la quale è proposto il conferimento della qualifica, abbiano maturato, in connessione con il ruolo rivestito, specifiche ed elevate competenze professionali, documentate, connesse con la disciplina oggetto della proposta ed abbiano prodotto, nel triennio precedente la presentazione della proposta, almeno tre articoli in estenso o saggi oppure un lavoro monografico, che siano congruenti con il settore scientifico disciplinare oggetto della proposta e valutabili secondo metodologie ANVUR;
 - e) abbiano conseguito, da almeno cinque anni, la laurea magistrale o equivalente nell'area in cui ricade la disciplina per la quale è proposto il conferimento della qualifica, abbiano maturato specifiche ed elevate competenze professionali, documentate, connesse con la disciplina oggetto della proposta ed abbiano prodotto, nel triennio precedente la presentazione della proposta, almeno tre articoli in *estenso* o saggi oppure un lavoro monografico, che siano congruenti con il settore scientifico disciplinare oggetto della proposta e valutabili secondo metodologie ANVUR.
 - f) abbiano la qualifica di lettore di lingua madre straniera e di lettore di scambio.
2. Il possesso dei requisiti è documentato dall'interessato ai sensi dell'art. 3, comma 3.

Articolo 5

Criteri di valutazione del profilo scientifico

1. Il Consiglio di Corso di Studio valuta il profilo scientifico dei candidati ai fini del parere di cui all'art. 3, comma 4, motivando le proprie determinazioni alla luce dei criteri predefiniti dallo stesso Consiglio e dei seguenti criteri generali:
 - a) congruenza dei titoli scientifici, didattici e/o professionali posseduti rispetto alla disciplina oggetto della proposta;
 - b) qualità (da valutare secondo le metodologie ANVUR) e congruenza delle eventuali pubblicazioni presentate con la disciplina o il settore scientifico disciplinare oggetto della proposta.

Articolo 6

Durata e rinnovo della qualifica

1. L'attribuzione della qualifica di Cultore della materia ha validità triennale. Alla scadenza del triennio, la qualifica può essere rinnovata secondo la medesima procedura prevista per il primo riconoscimento.
2. Per giustificati motivi, il Consiglio di Dipartimento può proporre al Senato Accademico la revoca dell'attribuzione della qualifica di Cultore della materia.

Articolo 7 **Doveri del cultore della materia**

1. Il Cultore della materia può fare uso di tale qualifica esclusivamente durante il periodo di validità della stessa e con l'indicazione della disciplina per la quale essa è stata conferita.
2. Eventuali certificati richiesti dal Cultore della materia in merito alle funzioni espletate sono rilasciati dal Direttore del Dipartimento nel rispetto della normativa vigente, sulla base delle attestazioni fornite dal docente di ruolo titolare della disciplina.

Articolo 8 **Norme transitorie e finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione.
2. Le proposte di nomina e quelle di rinnovo, a valere per le sessioni di esame dell'anno accademico 2014-2015, sono valutate secondo i criteri e le procedure fissati nel presente regolamento .
3. Le nomine dei cultori della materia, deliberate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, conservano validità sino alla scadenza del titolo.

Università degli Studi di Messina

Struttura richiedete: *Commissione didattica*

Struttura proponente: *Direzione generale - Area organi collegiali, servizi amministrativi e documentali*

Proposta di deliberazione per il Senato Accademico del 18 dicembre 2014

Oggetto: REGOLAMENTO RELATIVO ALLE PROCEDURE DI NOMINA ED AI COMPITI DEI CULTORI DELLA MATERIA

Premesso:

- che con D.R. n. 1857 del 5 maggio 2008 è stato emanato il “*Regolamento in materia di designazione dei cultori della materia*”;
- che con D.R. n. 975 del 15 aprile 2014 è stato abrogato il suddetto Regolamento ed è stato emanato il “*Regolamento relativo alle procedure di nomina ed ai compiti dei cultori della materia*”;
- che la Commissione didattica ha proposto di apportare una serie di modificazioni al testo regolamentare;

Ritenuto:

- opportuno revisionare il predetto regolamento, introducendo alla fine del comma 5 dell’art. 3 la seguente frase: “salvo motivate esigenze di numerosità degli esami”, che deroga alla rigidità della previsione nel caso di diverse sottocommissioni di esame; all’art. 4, comma 4, si propone di modificare i requisiti previsti per conseguire la qualifica di cultore della materia, proponendo l’inserimento, all’inizio della lett. a), delle seguenti parole: “frequentino un corso di dottorato di ricerca o” e, all’inizio della lett. b), delle seguenti parole: “siano titolari di un assegno di ricerca o” nonché l’introduzione della seguente lett. c): “siano stati ammessi ad una scuola di specializzazione medica”; infine, l’art. 8 è così sostituito: “1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione. 2. Le proposte di nomina e quelle di rinnovo, a valere per le sessioni di esame dell’anno accademico 2014-2015, sono valutate secondo i criteri e le procedure fissati nel presente regolamento. 3. Le nomine dei cultori della materia, deliberate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, conservano validità sino alla scadenza del titolo”.

Visti:

- la legge n.240/2010;
- il verbale della Commissione didattica del 3 settembre 2014 che propone di modificare così come sopra descritto il “*Regolamento relativo alle procedure di nomina ed ai compiti dei cultori della materia*”;

Tutto ciò premesso:

Propone

di approvare, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, le modificazioni al “*Regolamento relativo alle procedure di nomina ed ai compiti dei cultori della materia*”, il cui testo è allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale.

Università degli Studi di Messina

Regolamento vigente	Modifiche proposte
<p data-bbox="169 405 759 499" style="text-align: center;">REGOLAMENTO RELATIVO ALLE PROCEDURE DI NOMINA ED AI COMPITI DEI CULTORI DELLA MATERIA</p> <p data-bbox="400 539 528 566" style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p data-bbox="320 573 608 600" style="text-align: center;">Ambito di applicazione</p> <p data-bbox="153 607 775 801">1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento di nomina dei Cultori della materia ed i compiti cui gli stessi possono essere ammessi, da individuarsi in via esclusiva nella partecipazione alle commissioni di esame a norma dell'art. 22, comma 6, del regolamento didattico di Ateneo.</p> <p data-bbox="400 842 528 869" style="text-align: center;">Articolo 2</p> <p data-bbox="248 875 679 902" style="text-align: center;">Funzioni del Cultore della materia</p> <p data-bbox="153 909 775 1205">1. Sono "Cultori della materia" studiosi e/o esperti, non appartenenti ai ruoli del personale universitario docente e ricercatore, che abbiano acquisito adeguata qualificazione scientifica e didattica in una disciplina determinata e possano, in ragione di ciò, essere ammessi a far parte delle commissioni per gli esami di profitto della predetta disciplina e/o di discipline che ricadono nel medesimo settore scientifico-disciplinare.</p> <p data-bbox="153 1211 775 1440">1. Lo svolgimento delle attività connesse alla qualifica di Cultore della materia è realizzato esclusivamente su base volontaria e non dà diritto ad alcun compenso né a pretese di diverso tipo nei confronti dell'Università di Messina, né costituisce titolo per l'accesso a diverse funzioni e/o ai ruoli in ambito universitario.</p> <p data-bbox="400 1480 528 1507" style="text-align: center;">Articolo 3</p> <p data-bbox="185 1514 743 1574" style="text-align: center;">Procedura di conferimento della qualifica di Cultore della materia</p> <p data-bbox="153 1581 775 1776">1. La proposta di conferimento della qualifica di Cultore della materia, motivata e sottoscritta, è presentata da un docente di ruolo nel settore scientifico disciplinare con l'indicazione della disciplina, appartenente a quel settore, per la quale il Cultore intende svolgere la propria attività.</p> <p data-bbox="153 1783 775 1977">2. La proposta è presentata al Consiglio di Corso di Studio presso il quale afferisce il docente proponente, entro il mese di maggio di ciascun anno accademico. Il Consiglio di Corso di Studio esprime parere motivato sul profilo scientifico del candidato entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.</p>	<p data-bbox="823 405 1414 499" style="text-align: center;">REGOLAMENTO RELATIVO ALLE PROCEDURE DI NOMINA ED AI COMPITI DEI CULTORI DELLA MATERIA</p> <p data-bbox="1054 539 1182 566" style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p data-bbox="975 573 1262 600" style="text-align: center;">Ambito di applicazione</p> <p data-bbox="807 607 1430 801">1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento di nomina dei Cultori della materia ed i compiti cui gli stessi possono essere ammessi, da individuarsi in via esclusiva nella partecipazione alle commissioni di esame a norma dell'art. 22, comma 6, del regolamento didattico di Ateneo.</p> <p data-bbox="1054 842 1182 869" style="text-align: center;">Articolo 2</p> <p data-bbox="903 875 1334 902" style="text-align: center;">Funzioni del Cultore della materia</p> <p data-bbox="807 909 1430 1205">1. Sono "Cultori della materia" studiosi e/o esperti, non appartenenti ai ruoli del personale universitario docente e ricercatore, che abbiano acquisito adeguata qualificazione scientifica e didattica in una disciplina determinata e possano, in ragione di ciò, essere ammessi a far parte delle commissioni per gli esami di profitto della predetta disciplina e/o di discipline che ricadono nel medesimo settore scientifico-disciplinare.</p> <p data-bbox="807 1211 1430 1440">2. Lo svolgimento delle attività connesse alla qualifica di Cultore della materia è realizzato esclusivamente su base volontaria e non dà diritto ad alcun compenso né a pretese di diverso tipo nei confronti dell'Università di Messina, né costituisce titolo per l'accesso a diverse funzioni e/o ai ruoli in ambito universitario.</p> <p data-bbox="1054 1480 1182 1507" style="text-align: center;">Articolo 3</p> <p data-bbox="839 1514 1398 1574" style="text-align: center;">Procedura di conferimento della qualifica di Cultore della materia</p> <p data-bbox="807 1581 1430 1776">1. La proposta di conferimento della qualifica di Cultore della materia, motivata e sottoscritta, è presentata da un docente di ruolo nel settore scientifico disciplinare con l'indicazione della disciplina, appartenente a quel settore, per la quale il Cultore intende svolgere la propria attività.</p> <p data-bbox="807 1783 1430 1977">2. La proposta è presentata al Consiglio di Corso di Studio presso il quale afferisce il docente proponente, entro il mese di maggio di ciascun anno accademico. Il Consiglio di Corso di Studio esprime parere motivato sul profilo scientifico del candidato entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.</p>

<p>3. Alla proposta è allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:</p> <p>a) una dichiarazione di disponibilità, rilasciata dall'interessato in cui lo stesso attesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di possedere i requisiti previsti dal successivo art. 4; - di non intrattenere rapporti di collaborazione di qualunque natura con istituzioni o enti extra-universitari che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari; - di aver preso visione del presente Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte. <p>b) la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 4;</p> <p>c) il <i>curriculum vitae</i> dell'interessato, che illustri la formazione scientifica, le esperienze professionali, i titoli didattici e/o scientifici posseduti;</p> <p>d) l'elenco di eventuali pubblicazioni;</p> <p>e) ogni altra documentazione che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione della qualificazione scientifica e didattica posseduta.</p> <p>4. La proposta di attribuzione della qualifica di Cultore della materia è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, previo parere favorevole del Consiglio di Corso di Studio, entro il mese di settembre di ciascun anno accademico, e sottoposta all'approvazione del Senato Accademico. L'elenco dei Cultori della materia di ogni Dipartimento è tenuto dal Direttore dello stesso, che provvede altresì ad aggiornarlo.</p> <p>5. Nell'assumere le proprie motivate determinazioni, il Consiglio di Dipartimento tiene comunque conto del fabbisogno di cultori della materia in relazione al numero di esami ed alla disponibilità di personale docente per quella disciplina.</p> <p>6. Il numero massimo di cultori dei quali ciascun Dipartimento può proporre la nomina non può essere superiore di una unità per ciascuna commissione di esame.</p>	<p>3. Alla proposta è allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:</p> <p>a) una dichiarazione di disponibilità, rilasciata dall'interessato in cui lo stesso attesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di possedere i requisiti previsti dal successivo art. 4; - di non intrattenere rapporti di collaborazione di qualunque natura con istituzioni o enti extra-universitari che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari; - di aver preso visione del presente Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte. <p>b) la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 4;</p> <p>c) il <i>curriculum vitae</i> dell'interessato, che illustri la formazione scientifica, le esperienze professionali, i titoli didattici e/o scientifici posseduti;</p> <p>d) l'elenco di eventuali pubblicazioni;</p> <p>e) ogni altra documentazione che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione della qualificazione scientifica e didattica posseduta.</p> <p>4. La proposta di attribuzione della qualifica di Cultore della materia è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, previo parere favorevole del Consiglio di Corso di Studio, entro il mese di settembre di ciascun anno accademico, e sottoposta all'approvazione del Senato Accademico. L'elenco dei Cultori della materia di ogni Dipartimento è tenuto dal Direttore dello stesso, che provvede altresì ad aggiornarlo.</p> <p>5. Nell'assumere le proprie motivate determinazioni, il Consiglio di Dipartimento tiene comunque conto del fabbisogno di cultori della materia in relazione al numero di esami ed alla disponibilità di personale docente per quella disciplina.</p> <p>6. Il numero massimo di cultori dei quali ciascun Dipartimento può proporre la nomina non può essere superiore di una unità per ciascuna commissione di esame, salvo motivate esigenze di numerosità degli esami.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p style="text-align: center;">Requisiti per il conferimento della qualifica di Cultore della materia</p> <p>1. Possono conseguire la qualifica di Cultore della materia coloro che, al momento della presentazione della proposta di cui all'art. 3 del presente regolamento, posseggono almeno uno dei seguenti requisiti:</p> <p>a) abbiano conseguito, in Italia o all'estero, il titolo di dottore di ricerca (o titolo equivalente) in ambito congruente con il settore scientifico disciplinare indicato nella proposta;</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p style="text-align: center;">Requisiti per il conferimento della qualifica di Cultore della materia</p> <p>1. Possono conseguire la qualifica di Cultore della materia coloro che, al momento della presentazione della proposta di cui all'art. 3 del presente regolamento, posseggono almeno uno dei seguenti requisiti:</p> <p>a) frequentino un corso di dottorato di ricerca o abbiano conseguito, in Italia o all'estero, il titolo di dottore di ricerca (o titolo equivalente) in ambito congruente con il settore scientifico disciplinare</p>

b) abbiano fruito di un assegno di ricerca, almeno biennale, in ambito congruente con il settore scientifico disciplinare indicato nella proposta;

c) appartengono ai ruoli dirigenziali o del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, o dell'Azienda Ospedaliera Universitaria, a condizione che abbiano conseguito, da non meno di cinque anni, la laurea magistrale, o equivalente, nell'area in cui ricade la disciplina per la quale è proposto il conferimento della qualifica, abbiano maturato, in connessione con il ruolo rivestito, specifiche ed elevate competenze professionali, documentate, connesse con la disciplina oggetto della proposta ed abbiano prodotto, nel triennio precedente la presentazione della proposta, almeno tre articoli in *extenso* o saggi oppure un lavoro monografico, che siano congruenti con il settore scientifico disciplinare oggetto della proposta e valutabili secondo metodologie ANVUR;

d) abbiano conseguito, da almeno cinque anni, la laurea magistrale o equivalente nell'area in cui ricade la disciplina per la quale è proposto il conferimento della qualifica, abbiano maturato specifiche ed elevate competenze professionali, documentate, connesse con la disciplina oggetto della proposta ed abbiano prodotto, nel triennio precedente la presentazione della proposta, almeno tre articoli in *extenso* o saggi oppure un lavoro monografico, che siano congruenti con il settore scientifico disciplinare oggetto della proposta e valutabili secondo metodologie ANVUR.

e) abbiano la qualifica di lettore di lingua madre straniera e di lettore di scambio.

2. Il possesso dei requisiti è documentato dall'interessato ai sensi dell'art. 3, comma 3.

Articolo 5

Criteria di valutazione del profilo scientifico

1. Il Consiglio di Corso di Studio valuta il profilo scientifico dei candidati ai fini del parere di cui all'art. 3, comma 4, motivando le proprie determinazioni alla luce dei criteri predefiniti dallo stesso Consiglio e dei seguenti criteri generali:

a) congruenza dei titoli scientifici, didattici e/o professionali posseduti rispetto alla disciplina oggetto della proposta;

b) qualità (da valutare secondo le metodologie ANVUR) e congruenza delle eventuali pubblicazioni presentate con la disciplina o il settore scientifico disciplinare oggetto della proposta.

indicato nella proposta;

b) **siano titolari di un assegno di ricerca** o abbiano fruito di un assegno di ricerca, almeno biennale, in ambito congruente con il settore scientifico disciplinare indicato nella proposta;

c) **siano stati ammessi ad una scuola di specializzazione medica;**

d) appartengono ai ruoli dirigenziali o del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, o dell'Azienda Ospedaliera Universitaria, a condizione che abbiano conseguito, da non meno di cinque anni, la laurea magistrale, o equivalente, nell'area in cui ricade la disciplina per la quale è proposto il conferimento della qualifica, abbiano maturato, in connessione con il ruolo rivestito, specifiche ed elevate competenze professionali, documentate, connesse con la disciplina oggetto della proposta ed abbiano prodotto, nel triennio precedente la presentazione della proposta, almeno tre articoli in *extenso* o saggi oppure un lavoro monografico, che siano congruenti con il settore scientifico disciplinare oggetto della proposta e valutabili secondo metodologie ANVUR;

e) abbiano conseguito, da almeno cinque anni, la laurea magistrale o equivalente nell'area in cui ricade la disciplina per la quale è proposto il conferimento della qualifica, abbiano maturato specifiche ed elevate competenze professionali, documentate, connesse con la disciplina oggetto della proposta ed abbiano prodotto, nel triennio precedente la presentazione della proposta, almeno tre articoli in *extenso* o saggi oppure un lavoro monografico, che siano congruenti con il settore scientifico disciplinare oggetto della proposta e valutabili secondo metodologie ANVUR.

f) abbiano la qualifica di lettore di lingua madre straniera e di lettore di scambio.

2. Il possesso dei requisiti è documentato dall'interessato ai sensi dell'art. 3, comma 3.

Articolo 5

Criteria di valutazione del profilo scientifico

1 Il Consiglio di Corso di Studio valuta il profilo scientifico dei candidati ai fini del parere di cui all'art. 3, comma 4, motivando le proprie determinazioni alla luce dei criteri predefiniti dallo stesso Consiglio e dei seguenti criteri generali:

a) congruenza dei titoli scientifici, didattici e/o professionali posseduti rispetto alla disciplina oggetto della proposta;

b) qualità (da valutare secondo le metodologie ANVUR) e congruenza delle eventuali pubblicazioni presentate con la disciplina o il settore scientifico disciplinare oggetto della proposta.

Articolo 6

Durata e rinnovo della qualifica

1. L'attribuzione della qualifica di Cultore della materia ha validità triennale. Alla scadenza del triennio, la qualifica può essere rinnovata secondo la medesima procedura prevista per il primo riconoscimento.
2. Per giustificati motivi, il Consiglio di Dipartimento può proporre al Senato Accademico la revoca dell'attribuzione della qualifica di Cultore della materia.

Articolo 7

Doveri del cultore della materia

1. Il Cultore della materia può fare uso di tale qualifica esclusivamente durante il periodo di validità della stessa e con l'indicazione della disciplina per la quale essa è stata conferita.
2. Eventuali certificati richiesti dal Cultore della materia in merito alle funzioni espletate sono rilasciati dal Direttore del Dipartimento nel rispetto della normativa vigente, sulla base delle attestazioni fornite dal docente di ruolo titolare della disciplina.

Articolo 8

Norme transitorie e finali

I cultori della materia già nominati alla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono decorso un anno dalla suddetta data, in assenza dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente regolamento.

Articolo 6

Durata e rinnovo della qualifica

1. L'attribuzione della qualifica di Cultore della materia ha validità triennale. Alla scadenza del triennio, la qualifica può essere rinnovata secondo la medesima procedura prevista per il primo riconoscimento.
2. Per giustificati motivi, il Consiglio di Dipartimento può proporre al Senato Accademico la revoca dell'attribuzione della qualifica di Cultore della materia.

Articolo 7

Doveri del cultore della materia

1. Il Cultore della materia può fare uso di tale qualifica esclusivamente durante il periodo di validità della stessa e con l'indicazione della disciplina per la quale essa è stata conferita.
2. Eventuali certificati richiesti dal Cultore della materia in merito alle funzioni espletate sono rilasciati dal Direttore del Dipartimento nel rispetto della normativa vigente, sulla base delle attestazioni fornite dal docente di ruolo titolare della disciplina.

Articolo 8

Norme transitorie e finali

- 1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione.**
- 2. Le proposte di nomina e quelle di rinnovo, a valere per le sessioni di esame dell'anno accademico 2014-2015, sono valutate secondo i criteri e le procedure fissati nel presente regolamento .**
- 3. Le nomine dei cultori della materia, deliberate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, conservano validità sino alla scadenza del titolo.**